



Sibari

Ministero della cultura – servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

E. p. o.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Direzione generale delle Valutazioni Ambientali
Direzione V-Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA/VAS PEC
ctva@pec.minambiente.it

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Dipartimento Energia
DiE@pec.mite.gov.it

Ufficio Tecnico
MEZZO PEO

Oggetto: Parco archeologico di Sibari – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)”.

Proponente/ Autorità Procedente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia Fase di consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) – Fase di scoping ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. Lettera di trasmissione. Errata corrige.

Con la presente si richiede la sostituzione del documento precedente con la sua conseguente eliminazione.

Cordiali saluti.

Ufficio Collezioni (maria.scarcella@cultura.gov.it).

IL DIRETTORE

Dott. Filippo Demma

Oggetto: **Parco archeologico di Sibari – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)”.**

Proponente/ Autorità Procedente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia Fase di consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) – Fase di scoping ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Trasmissione valutazioni.

In riferimento alla Vs. nota pervenuta in data 05/02/2024 e assunta a ns. prot. n. 486-A con la quale si chiede agli Uffici del Mic la trasmissione delle proprie valutazioni inerenti il “Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC); visto l’articolo 13, commi 3 segg., del D. Lgs. 152/2006; esaminata la documentazione consultabile sul sito: <https://va.mite.gov.it/it/IT/Oggetti/Info/10421>, premesso che questo Istituto si riserva di valutare ciascun progetto relativo ad ogni singolo caso in relazione alle zone tutelate a norma del D. Lgs. 42/2004, questo istituto esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti osservazioni:

- Individuare tramite specifici indicatori le interferenze potenzialmente generate dagli interventi sul patrimonio culturale, anche qualora sia ancora conservato nel sottosuolo;
- Coinvolgere, tramite interlocuzione diretta, gli istituti periferici del Ministero della Cultura nella fase di definizione del Programma;
- Prevedere l’applicazione della normativa sull’archeologia preventiva ai sensi dell’art. 41, comma 4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 anche ai fini dell’attivazione di tutte le procedure di cui alla predetta normativa.

Inoltre, **si rende noto** che Il Parco Archeologico di Sibari è posto a pochi chilometri dalla linea di costa e a poche centinaia di metri dal fiume Crati, che esondato nel 2013 causò ingenti danni alle strutture del “Parco del Cavallo”, pertanto ha particolarmente a cuore le tematiche relative ai cambiamenti climatici e ai disserti idrogeologici.

In relazione alla documentazione analizzata si esprimono le seguenti considerazioni:

- In merito al capitolo 4, paragrafo 7 – Patrimonio culturale, si ritiene che la trattazione di rilevanza ed integrità dei beni culturali è sufficientemente esaustiva. Sebbene, al paragrafo 8.2 sulla Pericolosità idraulica, non emerge in modo chiaro ed univoco il ruolo predominante dell’acqua come fattore di degrado diretto e indiretto dei materiali costituenti i beni culturali, in particolare le aree archeologiche. L’acqua, nel caso del Parco Archeologico di Sibari, è causa dei problemi di gestione delle aree archeologiche che essendo poste a circa -3 m dal p.c. sono costantemente soggette alla risalita dell’acqua di falda ed al ristagno dell’acqua piovana. Tale presenza causa fenomeni di abbassamento del suolo, soprattutto lungo le platee basolate,

deterioramento delle malte delle strutture murarie (compresi i bauletti moderni) e il progressivo disfacimento delle pavimentazioni musive (vedi ad esempio l'area delle terme).

- In merito capitolo 6 paragrafo 9.2 – Pericolosità geologica e idraulica, emerge che le misure previste nel piano non dovrebbero avere effetti significativi sulla pericolosità e sul rischio di alluvioni. Si richiede, tuttavia, in merito, un approfondimento.

Infine, è importante sottolineare che i siti di interesse archeologico non possono essere considerati isolati dal contesto ambientale in cui sono situati. Essi hanno un valore intrinseco che va oltre la semplice presenza di reperti storici, e sono pertanto tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004.

Pertanto, nella valutazione degli impatti potenziali ed effettivi sul paesaggio, è necessario tenere conto delle specifiche norme di salvaguardia e tutela del paesaggio archeologico.

Nella pianificazione delle azioni, sarà fondamentale considerare eventuali visuali relativamente alle singole opere in relazione ai Beni e/o aree archeologiche, al fine di garantire la tutela e la conservazione di questo patrimonio culturale.

IL DIRETTORE

Dott. Filippo Demma

